239. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 5962

***Commissione di garanzia per l'attuazione* della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali** (Trasmissione di documento) 5962

Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) 5958

Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente) 5957

Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno 5949

Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documenti) 5962

PAG.

Missioni valevoli nella seduta del 15 settembre 1995 5957

Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente) 5957

Proposte di legge:

(Adesione di deputati) 5957

(Annunzio) 5957

Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio) 5962

Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) 5962

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

A)

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere – premesso che:

un consistente gruppo di italiani emigrati in Venezuela ha segnalato che il servizio di trasmissione dei programmi delle reti RAI è stato sospeso improvvisamente senza alcuna pubblica giustificazione a partire dal 13 settembre scorso;

gli stessi nostri connazionali che vivono in Venezuela erano stati indotti a sottoscrivere abbonamenti per la ricezione dei programmi RAI proprio perché a fianco del nome del concessionario del servizio appariva costantemente il logotipo della RAI (evidentemente l'abbonamento era economicamente oneroso per gli utenti);

da circa due mesi ormai i nostri connazionali non hanno più alcun modo di ricevere tempestivamente le notizie che riguardano la vita quotidiana del loro paese natale –:

come intenda operare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed in che modo intenda intervenire sul consiglio di amministrazione RAI affinché il servizio di ritrasmissione dei nostri programmi televisivi nazionali venga al più presto ripristinato in Venezuela.

Si fa presente che, oltre a ristabilire un legittimo diritto dei nostri connazionali emigrati, con la possibilità di avere in diretta le notizie del paese natale, si rinsalderebbero quei rapporti commerciali, industriali e culturali tra il paese di adozione e il paese di origine.

Questa possibilità di mantenere contatti con la propria terra d'origine è inoltre estremamente importante per far partecipare più attivamente gli emigrati ai problemi politici e sociali italiani, anche in vista di future, più dirette partecipazioni alle scelte politiche nazionali coll'estensione della possibilità di voto anche agli emigrati, come da più parti si auspica e sicuramente in futuro si otterrà.

(2-00290) « Zocchi ».

(3 novembre 1994).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere – premesso che:

nei giorni 28 e 29 marzo il Comitato di Redazione della RAI di Milano, ha proclamato uno sciopero « audio e video » dei giornalisti e dei telecineoperatori giornalisti della locale sede;

il 28 marzo non hanno aderito allo sciopero 14 giornalisti su 49 presenti, e il giorno 29 non hanno aderito 16 giornalisti su 47 presenti;

nelle due edizioni del TG3 nazionale delle ore 12 non sono stati trasmessi neppure i servizi filmati o collegamenti provenienti dalle altre sedi RAI che solitamente coprono almeno la metà del telegiornale;

lo sciopero riguardava solo i giornalisti della RAI di Milano;

lo sciopero delle prestazioni « audio e video » pur comportando soltanto la trattenuta del 26 per cento di 1/26 della retribuzione mensile, di fatto ha determinato gli effetti di uno sciopero normale senza però penalizzare gli scioperanti con la trattenuta del 100 per cento di 1/26 della retribuzione mensile;

ad eccezione del TGR ore 14 del 28 marzo (con soli due servizi filmati) tutte le altre edizioni regionali (TGR ore 14, TGR ore 19.30, TGR ore 22.45, TGR ec. ore 12.15), sono stati trasmesse solo con un breve notiziario letto dal conduttore autorizzato dal Comitato di Redazione –:

se consideri legittimo il comportamento dei responsabili della redazione milanese e redazione nazionale del TG3.

L'interpellante ravvisa in quanto avvenuto le caratteristiche di una vera e propria « serrata » che ha comportato l'interruzione arbitraria di pubblico servizio.

(2-00521) « Aprea e Cipriani ».

(31 maggio 1995).

B)

Interrogazioni:

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità.* — Per sapere:

1) i motivi che hanno indotto, lo scorso anno, la RAI a non accettare gli *spot* offerti da Vincenzo Muccioli fondatore della comunità di San Patrignano, che si è accordato con Bruno Cristofori, presidente nazionale del SILB – sindacato nazionale locali da ballo – perché fossero proiettati anche in tutti i locali d'Italia aderenti al SILB; lo *slogan* da trasmettere era particolarmente incisivo ed efficace – « *Non credere alla droga, credi a chi l'ha provata* » – come dimostrano i risultati ottenuti dalla proiezione nei locali e dai canali della Fininvest e di Telemontecarlo;

2) se non ritengano utile assumere iniziative affinché la RAI trasmetta questi *spot* che sono solo brevissimi racconti fatti da giovani, che avendo fatto la triste esperienza, possono insegnare ad altri come uscire dal *tunnel* della droga.

(3-00211)

(8 settembre 1994).

ANDREATTA, PINZA, PETRINI, BERLINGUER, BRUGGER, MIRONE, GUERZONI, NOVELLI, MATTIOLI e ALBERTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere – premesso che:

il *Sole-24 ore* del 5 aprile 1995 pubblicava un'analisi delle presenze di esponenti politici su radio Rai nel periodo 23 marzo-2 aprile 1995 dalla quale risulta una incredibile sperequazione di presenze fra AN (186), FI (108), PDS (28), PPI (22), Lega (10), Rifondazione (9), Verdi (2), Patto Segni (zero) –:

1) se i dati sovraesposti rispondano, come è probabile, a verità;

2) in tal caso se si ritenga accettabile una siffatta conduzione che solo riduttivamente potrebbe essere definita iniqua e discriminatoria;

3) da chi in ogni caso tale conduzione dipenda, quali persone nominativamente indicate abbiano assunto le relative decisioni;

4) quali iniziative si intendano specificamente assumere. (3-00531)

(6 aprile 1995).

NAN. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

nella zona dell'alta Valle Bormida in provincia di Savona, più precisamente per quanto concerne i Comuni di Millesimo, Cengio, Murialdo e Calizzano, non vi è la

possibilità di trasmettere telefonicamente tramite il telefono cellulare poiché vi è carenza di ripetitori telefonici;

trattasi di una situazione anomala, che merita un sollecito presso i responsabili del settore poiché, anche in tale zona, è necessario che il cittadino possa usufruire di tutti quegli strumenti di comunicazione che devono essere equamente consentiti a ciascuno;

soprattutto nelle zone montane capita che vi siano esigenze particolari al fine di comunicare improvvisamente da luoghi isolati;

appare pertanto un intervento finalizzato, anche per un principio di equità nei confronti di tutti i cittadini, necessario per consentire servizi adeguati anche alla zona montana —:

si chiede pertanto che il Ministero competente solleciti un intervento che consenta l'utilizzo dei telefoni portatili anche nella alta Valle Bormida in provincia di Savona. (3-00545)

(8 maggio 1995).

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 settembre 1995.

Bassi Lagostena, De Benetti, Martino, Napoli, Sartori, Turroni.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 settembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BARGONE ed altri: « *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio* (3116);

PIACENTINO ed altri: « Norme per l'aggiornamento dell'assegno aggiuntivo di tempo pieno per i professori e i ricercatori delle università » (3117);

PECORARO SCANIO: « Divieto di introduzione di messaggi pubblicitari nei libri di testo » (3118);

FONTAN: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Cavalese » (3119);

ARRIGHINI: « Abrogazione di norme del codice penale di contenuto antidemocratico » (3120);

MARTINAT ed altri: « Norme per la costituzione del Consorzio obbligatorio degli oli vegetali e dei grassi vegetali e animali esausti » (3121).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BERGAMO ed altri: « Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo» (3035) *(annunziata nella seduta del 4 agosto 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati AGNALETTI, MOIOLI VIGANÒ, PAMPO, COLOSIMO, CECCHI, MOLINARO.

La proposta di legge AMICI ed altri: « Norme contro la violenza sessuale » (2576) *(annunziata nella seduta del 24 maggio 1995)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato COLLI.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

Proposta di legge costituzionale BIELLI ed altri: « Modifiche all'articolo 75 della Costituzione » (2945);

alla VI Commissione (Finanze):

Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria (3042) *(Pa-*

rere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 8 settembre 1995 copia della sentenza n. 421 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 521) la quale ha dichiarato:

« l'illegibilità costituzionale dell'articolo 9-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), aggiunto dalla legge di conversione 1° giugno 1991, n. 166;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9-*bis*, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legge n. 103 del 1991, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe »;

con lettera in data 12 settembre 1995 copia della sentenza n. 422 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 522), con la quale ha dichiarato:

« l'illegibilità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale);

ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegibilità costituzionale delle seguenti disposizioni:

articolo 7, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

articolo 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81);

articolo 4, comma 2, n. 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

articolo 1, comma 6, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);

articoli 41, comma 3, 42, comma 3 e 43, comma 4, ultimo periodo, e comma 5, ultimo periodo (corrispondenti alle rispettive norme degli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali);

articolo 6, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

articolo 32, commi 3 e 4, della legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale) »;

con lettera in data 12 settembre 1995 copia della sentenza n. 423 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 523), con la quale ha dichiarato:

« *a)* l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei

mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 12 settembre 1995, copia della sentenza n. 424 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 524), con la quale ha dichiarato:

« *a)* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) limitatamente al secondo periodo ("Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426") ed al terzo periodo ("Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione.");

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 10, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

La Corte costituzionale ha altresì depotato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 419 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 519), con la quale ha dichiarato:

« *a)* inammissibile il conflitto sollevato con il ricorso in epigrafe nei confronti del Ministro di grazia e giustizia;

b) che spetta al TAR del Lazio, in sede di esecuzione di provvedimenti cautelari, il potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio superiore della magistratura con gli atti in epigrafe indicati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione attraverso la nomina di un commissario *ad acta* »;

n. 420 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 520), con la quale ha dichiarato:

« *a)* inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli nei confronti del Ministro di grazia e giustizia con il ricorso indicato in epigrafe;

b) inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, con il ricorso in epigrafe, in ordine agli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, 3, 4, 5, comma 1, e 8 del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione), per violazione degli articoli 13, 101, 104 e 108 della Costituzione;

c) che non spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2, 3 e 4, e 4, comma 2, del decreto ministeriale anzidetto, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere, anche qualora ritenga, in base a propria motivata valutazione, che ciò possa recare pregiudizio per lo sviluppo delle indagini, il "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione", o, a seconda dei casi, il "verbale di informazioni ai fini delle indagini"; e di conseguenza *annulla in parte qua* le norme anzidette;

d) che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, nei sensi di cui in motivazione, adottare le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2, 3 e 4, e 4, comma 2 del decreto ministeriale citato, nella parte relativa alla trasmissione del "verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione" (o del "verbale delle informazioni ai fini delle indagini");

e) che spetta al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, adottare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, del decreto ministeriale citato »;

n. 425 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 525) con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato adottare disposizioni per lo svolgimento di attività promozionali all'estero e di mero rilievo internazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome) »;

n. 426 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 526) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 427 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 527), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli articoli 79 e 3 della Costituzione, dal pretore di Gela con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sollevate, in riferimento agli articoli 79 e 3 della Costituzione, dai pretori di Reggio Calabria — Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di Melito Porto Salvo — e dal pretore di Gorizia con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento agli articoli 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 39 della legge n. 724 del 1994, nonché in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costitu-

zione, dal pretore di Roma — Sezione distaccata di Bracciano — con le ordinanze indicate in epigrafe;

5) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, nonché in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 128 della Costituzione, dallo stesso pretore di Roma — Sezione distaccata di Bracciano — con le ordinanze indicate in epigrafe;

6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31 della legge n. 47 del 1985, e dell'articolo 39, commi 1 e 8, della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Udine — Sezione distaccata di Cividale del Friuli — con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 428 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 528), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 429 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 529), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 430 del 6 settembre 1995 (doc. VII, n. 530), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 16 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 522, 523, 529);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 520, 526);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 530);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 527);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 521);

alla I Commissione e alla II Commissione (doc. VII, nn. 519, 528);

alla I Commissione e alla III Commissione (doc. VII, n. 525);

alla VIII Commissione e alla XI Commissione (doc. VII, n. 524);

nonché, tutte *alla I Commissione permanente.*

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 29 agosto 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 agosto 1995.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 12 settembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 20 luglio 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 6 settembre 1995, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Adelfia (Bari).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-239
Lire 500